

LXXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1995**Presidenza del Vicepresidente FEDERICI****i n d i****del Presidente SELIS****INDICE**

Disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 gennaio 1995, numero 7, e disposizioni varie" (125). (Discussione degli articoli):

BIANCAREDDU	2603
MASALA	2604-2605
(Verifica del numero legale)	2604
(Risultato della verifica)	2604
BONESU	2604-2610-2627
DETTORI Ivana	2604
SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ..	2605-2606-2607
.....	2609-2610-2611-2614-2617-2619-2627
ONIDA, relatore di maggioranza	2606-2607-2614-2627
LA ROSA	2607-2611
FLORIS	2608
MARROCU	2609
ARESU	2616

Disegno di legge: "Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1995" (126). (Discussione degli articoli):

SASSU, Assessore della programmazione, bilan-

cio, credito e assetto del territorio ..	2628-2629-2630-2631
LIPPI	2630
(Votazione per appello nominale dei disegni di legge numero 125 e 126)	2631
FRAU	2631
PRESIDENTE	2632
(Risultato della votazione)	2632
Disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1955, n. 15 e 23 agosto 1995, n. 23 in materia di lavori socialmente utili" (143). (Discussione e approvazione):	
BALLETTO, relatore	2635
VASSALLO	2636
(Votazione per appello nominale)	2638
(Risultato della votazione)	2639
Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO. di Lanusei:	
(Seconda votazione segreta)	2632
(Risultato della votazione)	2633
Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO. di Lanusei:	
(Prima votazione segreta)	2633
(Risultato della votazione)	2633
(Seconda votazione segreta)	2633
(Risultato della votazione)	2633
Fissazione di termini ai sensi dell'art. 100 del Regolamento:	

BALLERO	2634
LORENZONI	2635
Sull'ordine del giorno:	
ONIDA	2634
PRESIDENTE	2634
Sull'ordine dei lavori:	
BALIA	2635

La seduta è aperta alle ore 16 e 11.

VASSALLO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di martedì 3 ottobre 1995, che è approvato.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 gennaio 1995, numero 7, e disposizioni varie" (125)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione dell'esame degli articoli del disegno di legge numero 125. Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 9 bis

Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi

1. Nel comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, così come modificato dall'articolo 63 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo la parola "operanti" è aggiunta la seguente "prevalentemente".

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato per l'anno 1995 in lire 300.000.000 (cap. 07063).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 10

Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 13.000.000.000 (cap. 09047).

2. Ad ulteriore integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 32, comma 1, lettera c) punto 2, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 e dall'articolo 31 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 12.000.000.000 per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (cap. 09054).

3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1995 dall'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 per l'attuazione di un programma di opere di viabilità è incrementata di lire 1.500.000.000 (cap. 08042/07).

4. Tali stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, quello di cui al comma 1, al titolo di spesa 11.2.02/I, quello di cui al comma 2, al titolo di spesa 11.2.04/I e quello di cui al comma 3, al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 11

Interventi vari in materia di lavori pubblici

1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 147.000.000 da destinare al Consorzio Acquedottistico del Sulcis quale integrazione del contributo per l'esercizio dei servizi aquedottistici e di impianti di potabilizzazione dell'anno 1993 (cap. 08030).

2. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 118.000.000 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias (cap. 08138/01).

3. Nella tabella E allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in corrispondenza della legge regionale 32/1991 "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche" è inserito il capitolo 08115/04 con i seguenti importi: 1995: 500; 1996: 500; 1997: 500.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Marteddu - Balia - Berria

Art. 11

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11 bis

Nella L.R. 7.4.1995, n. 6, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis (Incentivi per la gestione consorziale di pubblici servizi)

1. E' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 a beneficio del Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai per gli interventi previsti dall'art. 94 della L.R. 28.4.1992, n. 6 (cap. 08169). (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berria per illustrare il suo emendamento.

BERRIA (Progr. Fed.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

MASALA (A.N.). I due colleghi erano fuori, quindi non hanno votato.

PRESIDENTE. Io ho qui gli uffici e i Segretari, i quali mi dicono 17 a 18. Devo crederci, cosa devo fare?

Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Alla prossima votazione sarà fatta la verifica.

Si dia lettura dell'articolo 12.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 12

Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia LL.RR. n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991

1. Ad integrazione del versamento disposto dall'articolo 63 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è disposto l'ulteriore versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 4.000.000.000 dal Fondo di garanzia fidejussoria costituito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (cap. 36113/07).

2. E', altresì, disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap. 36113/07).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

MASALA (A.N.). E' stata chiesta la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Chi sono i consiglieri che chiedono la verifica del numero legale?

MASALA (A.N.). L'ha avanzata l'onorevole Biancareddu e la sostengono, oltre al sottoscritto, anche i colleghi Cadoni, Frau, Balletto.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Si proceda all'appello nominale per la verifica del numero legale.

VASSALLO, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono all'appello i consiglieri: Aresu - Balia - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Cadoni - Cucca - Deiana - Dettori Ivana - Falconi - Fantola - Federici - Floris - Frau - Ghirra - Giagu - La Rosa - Liori - Loddo - Lombardo - Manchinu - Masala - Montis - Murgia - Obino - Onida - Oppia - Piras - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Serrenti - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Risultato della verifica

PRESIDENTE. Un attimo di attenzione. Proclamo il risultato della verifica:

numero legale	40
presenti	38

L'appello dei consiglieri per la verifica del numero legale ha dato questo risultato: sono presenti 38 consiglieri. Per raggiungere il *quorum* ne erano necessari 40, pertanto il Consiglio non è nel numero legale. Ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del Regolamento, il Presidente ha due possibilità: sospendere per non meno di un'ora l'Assemblea, oppure rinviarla al giorno successivo.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Chiedo se sono stati computati fra i presenti i richiedenti la verifica.

PRESIDENTE. Certo, tutti. Ha domandato

di parlare il consigliere Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Volevo chiedere se sono stati computati anche gli assenti per congedo.

PRESIDENTE. Sì, è stato fatto il conteggio considerando il consigliere Franca Cherchi in congedo. C'è solo lei, in congedo, per cui mi pare che la maggioranza richiesta sia facile stabilirla, è di 40, mentre i presenti sono 38. Sospendo per un'ora i lavori del Consiglio. Riprenderanno alle ore 17 e 30.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 32, viene ripresa alle ore 17 e 37.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Eravamo rimasti all'articolo 12. Poiché nessuno chiede di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 13

Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962

1. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V° Programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, nonché gli interessi attivi maturati ed i recuperi ed i rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale sono impiegati, sino alla concorrenza di lire 17.000.000.000, quale stanziamento integrativo dei contributi per l'occupazione previsti dal paragrafo 2.2, titolo di spesa 11.2.02/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268.

2. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel V° Pro-

gramma esecutivo di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 14

Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 17 del 1993

1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in applicazione dell'articolo unico, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, è autorizzato il limite d'impegno dodecennale di lire 5.000.000.000; le relative annualità sono iscritte in conto dei bilanci regionali per gli anni dal 1995 al 2006 (cap. 09045/15).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Solo per un chiarimento. Siccome si fa riferimento sia alla legge numero 17 che alla legge numero 15 del 1994, e poiché quest'ultima autorizza di estendere all'intero territorio regionale i benefici previsti, vorrei chiedere se questo beneficio di cui all'articolo 14 è da intendere con riferimento all'intero territorio regionale oppure soltanto alla Sardegna centrale, come la legge 17 invece dispone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. E' da estendere all'intero territorio regionale per entrambe le leggi numero 17 e 15.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 14 bis

Cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e di produzione e trasformazione del settore tessile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 1.500.000.000, nei limiti della vigente normativa comunitaria, per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 64 della legge regionale 30 maggio 1989 n. 18, dall'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23 (cap. 09045/01).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Giunta regionale

L'articolo 14 bis è soppresso.

In diminuzione

Capitolo 09045/01

- Lire 1.500.000.000

In aumento

Capitolo 03146

+ lire 1.500.000.000. (25)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della pro-

grammazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. In ottemperanza a quanto avevo detto pubblicamente in aula, anche su suggerimento del relatore di minoranza, ritengo opportuno che questo articolo 14 bis venga soppresso. E' per questo che noi abbiamo presentato l'emendamento, di cui la Giunta raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento numero 25.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 25. E' un emendamento della Giunta...

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Noi lo abbiamo approvato, l'abbiamo dichiarato, più chiaro di così!

PRESIDENTE. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

SECCI (Popolari). Almeno sono stato serio, almeno non prendiamo in giro la gente, almeno non prendiamo in giro le categorie!

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 15

Intesa di programma per la Sardegna Centrale

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 3 mag-

gio 1995, n. 9 l'espressione "è autorizzata" è sostituita dall'espressione "è utilizzata".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 16.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16

S.F.I.R.S. - Aumento capitale sociale

1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS (cap. 09040).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 16 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16 bis

Consorzi zone industriali

1. E' autorizzato, nell'anno 1995, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese di gestione, anche pregresse (cap. 09029).

2. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 ter.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16 ter

Programma di formazione professionale

1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995, determinata dall'articolo 36 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 54.000.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento modificativo La Rosa - Aresu - Vassallo - Fois Paolo - Demontis - Amadu - Fois Pietro - Locci - Granara - Liori - Bertolotti

Art. 16 ter

L'importo di lire "54.000.000.000" è modificato in lire "59.000.000.000".

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"2. Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all'istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti".

Consequentemente nell'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

- l'importo del capitolo 03146 è rideterminato in lire 58.740.000.000.

- l'importo del capitolo 10001 è rideterminato in lire 59.000.000.000. (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere La Rosa per illustrare il suo emendamento.

LA ROSA (Gruppo Misto). Signor Presi-

dente, signor Assessore, onorevoli consiglieri, molto rapidamente, perché credo che sia abbastanza chiaro. Mi risulta che vi sia una consistente domanda di corsi finalizzati aziendali, giacente presso il competente Assessorato, che resta inevasa per mancanza di risorse. Come è risaputo, questi corsi si concludono obbligatoriamente con l'assunzione di almeno il 60 per cento dei corsisti: è un fatto abbastanza significativo e importante per cui io ritengo che, se vi è una disponibilità di risorse finanziarie, questo emendamento dovrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, nel momento in cui la Commissione ha valutato gli emendamenti, il quadro complessivo delle risorse manovrabili era tale che non ci sembrava possibile, in quella fase accogliere l'emendamento, il quale reca la firma di numerosi colleghi. L'esame degli articoli da parte dell'Assemblea ha successivamente consentito - mi pare - la liberazione di una quantità di risorse tale da superare le preoccupazioni manifestate dalla Giunta in Commissione. La Commissione e la stessa Giunta avevano peraltro espresso valutazioni positive in ordine a questa richiesta, formulata da parte notevole del Consiglio, anzi, dalla quasi totalità dei Gruppi, e si stava valutando la possibilità di approvare un ordine del giorno unitario sulla questione. A questo punto c'è anche la disponibilità delle risorse, perciò ritengo doveroso rimettermi all'Aula, a nome della Commissione, in ordine alla possibilità di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, concordo perfettamente con la posizione adesso espressa dal Presidente della Commissione, tenuto anche presente che purtroppo - io ritengo per motivi non sufficientemente chiariti,

forse, da parte della stessa Giunta – un emendamento che prevedeva investimenti seri e produttivi non è passato. Dal momento che la Giunta ha comunque come obiettivo quello dell'incremento dell'occupazione, aderisce volentieri all'emendamento presentato dall'onorevole La Rosa e da altri consiglieri. Ritengo inoltre di dover fare una precisazione. In questo momento in cui si dice che molte imprese chiudono perché non c'è sufficiente domanda da parte di altre imprese per la formazione professionale finalizzata, che garantisce comunque il reimpiego di almeno il 60 per cento della forza lavoro che si sottopone alla formazione professionale, è certamente da valutare molto positivamente. Tuttavia, viste le situazioni che noi conosciamo e considerato il modo con cui viene trattata la formazione professionale, credo che dobbiamo esercitare una profonda opera di monitoraggio per vedere se effettivamente il 60 per cento della forza lavoro che si sottopone ai corsi è poi effettivamente occupata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Riprendendo quanto detto testé dall'Assessore, noi vorremmo sapere se veramente è in essere un'operazione di monitoraggio sulla formazione professionale. Mi risulta che ci siano diversi corsi, attualmente finanziati dalla Regione, per figure professionali che mai troveranno occupazione nel settore specifico verso il quale vanno ad essere formati: intendo dire infermieri professionali e tante altre categorie che non saranno assorbite dal mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Tali valutazioni di merito sono certamente utili, ma non attengono al confronto in corso su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 16 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *quater*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16 *quater*

Consorzio per la formazione professionale agricola

1. E' autorizzata, nell'anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000 a favore del Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari – Consorzio senza finalità di lucro costituito tra enti di formazione professionale, organizzazioni professionali agricole ed enti regionali – per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (cap. 10014).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 *quinquies*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 16 *quinquies*

Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 62 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

“1. In deroga al comma 8 dell'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, a partire dall'anno 1995, gli enti aventi diritto ai finanziamenti previsti dall'articolo 72 della legge regionale

30 aprile 1991, n. 13, possono ottenere l'anticipazione dei contributi concessi nella misura del 95 per cento; dette anticipazioni possono essere utilizzate dai beneficiari nei dodici mesi successivi alla data di emissione del relativo decreto di concessione.

2. Il saldo del contributo di cui al comma 1 è erogato dietro presentazione del rendiconto munito dei relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 16

Dopo l'articolo 16 quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 16 sexies

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

1. Lo stanziamento previsto per l'anno 1995 dall'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è rideterminato in lire 114.600.000.000 (cap. 10136).

2. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, pari a lire 4.600.000.000 è ripartito tra i comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive variazioni ed integrazioni nell'ambito dell'intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione a termini dell'articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

3. La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i comuni utilizzeranno le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive integrazioni e modificazioni.

Variazioni di bilancio

Art. 25

- Cap. 01080	- L. 4.600.000.000
- Cap. 10136	+ L. 4.600.000.000. (19)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La logica di questo articolo è che una serie di progetti speciali finalizzati all'occupazione non possono più essere finanziati per motivi formali, perché in linea di massima è venuto a cessare il soggetto proponente e destinatario. Mi riferisco per esempio ad alcuni Comprensori. In tal caso la Giunta, in considerazione dell'aspettativa che si era creata presso i comuni aderenti ai Comprensori, i quali avevano contribuito a presentare domande per i progetti speciali per l'occupazione, ha ritenuto che le esigenze potessero essere in qualche modo soddisfatte assegnando le somme corrispondenti agli stessi comuni in cui comunque dovevano realizzarsi quei progetti. In altri termini, dal punto di vista dell'occupazione anche se il soggetto cambia, non cambierebbero gli effetti: i destinatari delle somme corrispondenti ai progetti che sono venuti meno sono adesso i comuni interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Onida, relatore.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Il relatore accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.). Vorrei chiedere alla Giunta perché il recupero dei fondi, poi distribuiti sulla base dell'articolo 94 della legge numero 11 ai comuni, avviene solo per l'"Azione-bosco" e non anche per l'"Azione - terre pubbliche" e per

l' "Azione-risanamento urbano", per le quali a me risulta possano essersi create le stesse situazioni dell' "Azione-bosco", cioè il venir meno dei soggetti esecutori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La risposta che mi viene immediatamente alla mente è che probabilmente non è stato ancora esaurito l'iter istruttorio di quei progetti; se ci sono comunque progetti dello stesso tipo, in cui il soggetto destinatario è venuto meno, la Giunta, certamente, avrà cura di predisporre un analogo intervento nella prossima finanziaria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 16 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

VASSALLO, Segretario:

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
Provvedimenti per l'occupazione

1. L'articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 10 bis

1. I Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti

dall'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e nei settori di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti da leggi regionali, di un contributo pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti".

2. Limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui al precedente articolo 10 bis sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1994 al fine di garantire la continuità di lavoro alle imprese già operanti.

3. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, derogato, da ultimo, dagli articoli 39, comma 1 e 42, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è incrementata di lire 3.000.000.000 (cap. 10138).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Bonesu - Ballero - Sanna Salvatore - Busonera - Onida - Dettori Bruno

Art. 17

Il comma 1 è soppresso. (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonesu per illustrare l'emendamento.

BONESU (P.S.d'Az.). Il primo comma dell'articolo 17 riproduce una norma già respinta da questo Consiglio in sede di approvazione della finanziaria; l'approvazione avrebbe come conseguenza che i comuni dovrebbero modificare il proprio bilancio per l'esercizio 1995, il che, se non era possibile ad aprile, a maggior ragione presenta difficoltà ad ottobre. Conseguentemente verreb-

be meno tutto il sistema di finanziamenti, con gravi danni all'occupazione e alla gestione dei beni culturali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Onida, relatore.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 18

Interventi urgenti per favorire l'occupazione L.R. n. 28 del 1984

1. E' autorizzato, nell'anno 1995, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 22.350.000.000 di cui lire 15.000.000.000 a favore del capitolo 10137/01, lire 3.350.000.000 a favore del capitolo 10143 e lire 4.000.000.000 a favore del capitolo 10146/02.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati gli emendamenti numero 5 e 15. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale La Rosa

Art. 18

Nell'articolo 18 l'importo di lire "22.350.000.000" è modificato in lire "23.850.000.000" e l'importo di lire "15.000.000.000" è modificato in lire "16.500.000.000".

Conseguentemente nell'articolo 25, comma 1 nella parte IN DIMINUZIONE lo stanziamento del Capitolo 03146 è modificato in lire "55.240.000.000" e nella parte IN AUMENTO lo stanziamento del Capitolo 10137-01 è modificato in lire "16.500.000.000". (5)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 18

Nell'articolo 18 gli importi dei capitoli 10137-01, 10143 e 10146-02 sono rispettivamente così rideterminati:

12.800.000.000, 4.200.000.000, 5.350.000.000.

Di conseguenza sono modificati gli importi degli stanziamenti previsti nell'articolo 25. (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 5 ha facoltà di illustrarlo.

LA ROSA (Gruppo Misto). Prendo atto con soddisfazione dell'emendamento presentato dalla Giunta, che condivido pienamente, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. E' un emendamento di natura tecnica, che ristabilisce le quote

secondo la legge relativa.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere sull'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*.
E' favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 18 bis

Agevolazioni creditizie e cooperative

1. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 1996.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 18 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18 ter.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 18 ter

Legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54
Provvidenze a favore dei non vedenti

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regio-

nale 23 dicembre 1993, n. 54, è sostituito dal seguente:

"2. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese a enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento, con le modalità previste nella citata legge regionale".

2. La disciplina del presente articolo decorre dall'esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.

3. L'articolo 60 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 19

Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai
Comuni capoluogo di Provincia

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

1. Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia, per garantire l'autonoma programmazione di attività di pubblico spettacolo, comprensiva delle eventuali spese per teatri ed altri spazi destinati alle manifestazioni di pubblico

spettacolo, in regola con le norme in materia di agibilità. Ai fini della concessione del contributo, i Comuni interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione un programma di spesa, finalizzato all'organizzazione di attività di pubblico spettacolo ed approvato a norma di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il corrente anno 1995, e di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali di bilancio per gli anni successivi; in detto programma non potranno essere ricompresi contributi per manifestazioni oggetto di sostegno diretto da parte dell'Amministrazione regionale. Lo stanziamento di lire 2.000.000.000 verrà suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di finanziamento ed erogato per l'80% all'atto della concessione e per il residuo dopo l'approvazione del rendiconto di spesa.

Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L'Assessorato della pubblica istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco".

2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, modificato dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 1995 è abrogato.

3. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 per le finalità previste dal precedente comma 1 (cap. 11102/03).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 2, 6, 7, 8 e 21. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 19

Il terzo comma dell'articolo 19 è così sostituito:

"3. E' autorizzata, nell'anno 1995, l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 11102/03)". (1)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale.

Art. 19

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 bis

Istituzione dei concerti e del teatro lirico
"Giovanni Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari

1. Il contributo regionale di cui al cap. 11074 è subordinato, per l'anno 1996 e quelli successivi, alla presentazione da parte dell'Ente Lirico di Cagliari del programma di attività.

2. Detto programma, unitamente all'ultimo conto consuntivo approvato, deve essere presentato dall'Ente stesso entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce". (2)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 19

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 ter

1. I finanziamenti di cui al cap. 11099, assegnati al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, a partire dalle disponibilità relative all'annualità 1993 possono essere utilizzati anche nell'annualità successiva a quella di riferimento.

Per ottenere il differimento il Consorzio dovrà presentare apposita richiesta, adeguatamente

motivata, al competente Assessorato della pubblica istruzione". (6)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 19

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 quater

1. Il contributo di lire 100.000.000 di cui al cap. 11084, assegnato all'Università di Cagliari ai sensi della legge regionale 18 novembre 1986, n. 65, ove non utilizzato per il Corso per il quale è stato istituito, può essere destinato dalla stessa Università, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, alla Scuola di specializzazione in archeologia e alla Scuola di specializzazione in storia dell'arte nella misura di lire 50.000.000 cadauna". (7)

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 19

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 quinquies

1. E' autorizzato per il 1995 un ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 sul cap. 11139 da destinarsi all'erogazione di sovvenzioni per il "mantenimento" delle licenze e abilitazioni professionali di pilota commerciale e/o di pilota elicotterista a suo tempo conseguite con precedenti borse di studio a favore dell'area "Trasporti" concesse dalla Regione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

Le modalità di erogazione verranno determinate con apposito atto di Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione". (8)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 19

Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ad integrazione dello stanziamento previsto per l'anno 1995 sul capitolo 11102/03, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000". (21)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, l'emendamento numero 1 corrisponde nei contenuti all'emendamento numero 21. Quest'ultimo, tuttavia, è espresso in maniera più corretta, quindi la Giunta ritira l'emendamento numero 1 e mantiene l'emendamento numero 21. La Giunta ritira inoltre gli emendamenti numero 2, 7, e 8. Con riferimento invece all'emendamento numero 6, propongo all'Aula l'eliminazione dell'ultimo comma, quindi il testo finisce con la parola "riferimento". Viene cassata la frase: "Per ottenere il differimento il consorzio dovrà presentare apposita richiesta, adeguatamente motivata, al competente Assessorato della pubblica istruzione".

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. La Commissione non accoglie l'emendamento numero 1, in conformità alla richiesta dell'Assessore; non accoglie il numero 2 né il numero 8; accoglie invece l'emendamento numero 6, con la richiesta di eliminazione del comma 2, e l'emendamento numero 21.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6 con la modifica proposta dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 20

Contributi per l'esercizio di attività teatrali

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad organismi pubblici e privati che intendono allestire strutture per l'esercizio teatrale, un contributo in conto capitale per l'acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili. La misura massima del contributo è fissata nel 50 per cento delle spese ammissibili per gli organismi privati e nell'85 per cento per gli organismi pubblici".

2. Per l'anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30, è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 50, comma 6, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 11115/03).

PRESIDENTE. All'articolo 20 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Vassallo - Demon-
tis - Piras - Diana - Montis - Fois Paolo - Usai*

Edoardo - La Rosa - Aresu

Art. 20

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
Limitatamente allo stesso anno 1995 verrà data priorità all'accoglimento delle domande presentate dagli enti locali per l'acquisizione di locali già atti all'esercizio di attività teatrali. (10)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Vassallo.

VASSALLO (R.C. - Progr.) Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*.
Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 20 bis

Associazioni ricreative e culturali

1. E' autorizzato, nell'anno 1995, il finanziamento di lire 350.000.000 al Comune di Nuoro per interventi in favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale, in possesso di riconoscimento ministeriale, per il risanamento di situazioni debitorie, derivanti dall'attività istituzionale (cap. 11092).

PRESIDENTE. All'articolo 20 *bis* è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Aresu - Cucca - Berria - Sassu - G. - Vassallo

Art. 20 bis

All'art. 20 bis comma 1 le parole "al Comune di Nuoro" sono sostituite da "alla Provincia di Nuoro". (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ARESU (Gruppo Misto). Niente di particolare, è solamente un aggiustamento tecnico, in quanto i beneficiari del contributo sono associazioni a carattere provinciale, per cui intanto si ritiene più corretto che il destinatario sia la Provincia e non il Comune di Nuoro.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. L'emendamento è accolto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bi-*

lancio, credito e assetto del territorio. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 20 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 20 *ter*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 20 ter

Contributo all'ESMAS per la manutenzione e l'arredamento delle scuole

1. Per le finalità previste all'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 all'ente per le scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 20 *quater*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 20 quater

Contributi forfettari a sodalizi sportivi
Legge regionale 15 aprile 1994, n. 14

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, lo stanziamento relativo al capitolo 11120 può essere utilizzato per la concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge

regionale 15 aprile 1994, n. 14, relativamente alla successiva stagione agonistica.

2. A tal fine è autorizzato per l'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 11120).

PRESIDENTE. All'articolo 20 *quater* è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Art. 20 *quater*

Dopo l'articolo 20 *quater* è aggiunto il seguente:

Art. 20 *quinqüies*

Edilizia Universitaria

1. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 46 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, per gli interventi di edilizia universitaria, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 11077). (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Il capitolo relativo all'edilizia universitaria, come tutti sanno, è un capitolo che potrebbe essere incrementato abbondantemente, tenuta presente la gravità della situazione degli edifici destinati agli studi e ai corsi universitari. Avendo a disposizione qualche somma e qualche risorsa abbiamo ritenuto opportuno integrare il capitolo con la somma non particolarmente rilevante di un miliardo e mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 21.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 21

Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all'anno 1995, già disposto dall'articolo 53 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, di un importo pari a lire 100.000.000.000 (cap. 12133/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 21 *bis*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 21 *bis*

Prestazioni di assistenza ospedaliera

1. In conseguenza del nuovo sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto, a far data dal 1° gennaio 1995, dall'articolo 9 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 362, e in relazione alle modalità di pagamento parziale delle stesse, stabilito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale del bi-

lancio regionale per l'anno 1995 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario 1996.

2. Detto mantenimento in bilancio è finalizzato all'accantonamento delle disponibilità necessarie a far fronte agli eventuali successivi congruaggi delle prestazioni effettivamente erogate nell'anno in corso da ciascuna struttura ospedaliera.

3. Lo stanziamento iscritto per l'annualità 1996 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, è prioritariamente utilizzato per compensare l'eventuale eccedenza dell'ammontare dei congruaggi risultati ammissibili a finanziamento con l'entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 22

Aziende di trasporto

1. E' autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per investimenti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

PRESIDENTE. All'articolo 22 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

Art. 22 bis

Piani territoriali paesistici

1) Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, e dall'articolo 21 della legge regionale 12.12.1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

"7. Entro trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigente nel territorio compreso dal Piano devono essere adeguati alle sue norme e previsioni".

2) In caso di inadempienza dell'Amministrazione Comunale il competente organo di controllo sugli atti degli Enti Locali esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 13.12.1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni. Il Servizio Urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica nel termine perentorio di giorni 90 dalla scadenza è obbligato a richiedere al competente organo di controllo l'attivazione del procedimento sostitutivo.

L'onorario da corrispondere al Commissario, determinato dall'Organo di Controllo, sarà commisurato alla prestazione effettivamente resa per il perseguimento dell'incarico, ed è posto a carico all'Amministrazione Comunale inadempiente. Tale onorario non potrà comunque superare il 5% del compenso spettante al professionista per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.

3) Sino all'adeguamento dei P.U.C. al P.T.P. sono ammissibili tutti gli interventi che risultino conformi sia alla Pianificazione urbanistica comunale che sovracomunale.

4) Entro ventiquattro mesi all'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione Regionale dovrà promuovere una puntuale verifica delle discrasie in termini d'analisi fra pianificazione territoriale paesistica e comunale. (13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e

assetto del territorio per illustrare il suo emendamento.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. L'emendamento si intende ritirato. In ossequio a quanto già detto, l'argomento sarà oggetto di un disegno di legge separato, che sarà naturalmente sottoposto all'esame della Commissione di merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 23

Riduzioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'anno 1995, dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

a) L.R. 30 giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni - Progetti speciali per l'occupazione (cap. 01080)

lire 15.000.000.000

b) art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca - Art. 10 L.R. 28/84 (cap. 05115)

lire 1.500.000.000

c) art. 38, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'IVA - Art. 1 L.R. 7/93 (cap. 05116)

lire 300.000.000

d) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo per le agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali - L.R. 35/91 (cap. 07055)

lire 3.500.000.000

e) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 -

Costituzione presso il CIS di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde - L.R. 23/57 (cap. 09039)

lire 5.000.000.000

f) art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali - L.R. 44/89 (09045/08)

lire 10.000.000.000

g) art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione ed il funzionamento dei C.E.D. - comma 7, L.R. n. 13 del 1991 (cap. 07069/01)

lire 200.000.000

h) art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 - Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e soci culturali - art. 60, L.R. n. 1 del 1990 (cap. 11099)

lire 15.000.000.

2. Le annualità del limite d'impegno di lire 12.500.000.000, autorizzate dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già rideterminate dal comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, sono ulteriormente rideterminate per gli anni dal 1996 al 1999; l'autorizzazione di spesa destinata agli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 51 del 1993 è ridotta, per l'anno 1995, di lire 6.500.000.000 (cap. 07026/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 24

Minori riduzioni di spesa

1. La riduzione di spesa di lire 4.050.000.000, disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge re-

gionale 7 aprile 1995, n. 6, relativamente al capitolo 05085 è soppressa; lo stanziamento dello stesso capitolo è rideterminato, per l'anno 1995, in lire 19.500.000.000.

2. La riduzione di spesa di lire 700.000.000 disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativamente al capitolo 07039/04, è rideterminata in lire 500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25.

VASSALLO, Segretario:

Art. 25

Copertura finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

01 - PRESIDENZA

Cap. 01080

Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, L.R. 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, artt 4, comma 3, e 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 15.000.000.000.

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della L.R. 7 aprile 1995,

n. 8)

lire 2.160.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:

voce 2 - lire 190.000.000

voce 6 - lire 1.970.000.000.

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8)

lire 57.039.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B, allegata alla legge finanziaria:

voce 1 - lire 30.000.000.000

voce 5 - lire 5.000.000.000

voce 6 - lire 6.000.000.000

voce 9 - lire 15.000.000.000

voce 10 - lire 1.039.000.000.

Cap. 03145

Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1 L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)

lire 22.488.000.000.

Cap. 03146

Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)

lire 53.740.000.000.

Cap. 03147

Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di

carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 1, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6) (spesa obbligatoria)

lire 9.773.000.000.

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05115

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore della pesca (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 1.500.000.000.

Cap. 05116

Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 300.000.000.

07 - TURISMO

Cap. 07026/01

Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d) L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e art. 23, comma 2, della presente legge)

lire 19.000.000.000.

Cap. 07055

Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali, oneri per la gestione dello stesso fondo speciale artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6

novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e L.R. 14 settembre 1993, n. 42 e artt. 4, 3° comma e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 4, commi 1 e 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 3.500.000.000.

Cap. 07069/01

Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la gestione e il funzionamento dei centri elaborazione dati (L.R. 23 gennaio 1986, n. 20, art. 84, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

lire 200.000.000.

09 - INDUSTRIA

Cap. 09039

Aumento del fondo speciale di rotazione per la concessione di prestiti a favore delle piccole e medie industrie per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti (art. 1, L.R. 18 maggio 1957, n. 23, L.R. 29 aprile 1960, n. 7, L.R. 15 marzo 1978, n. 12, art. 27, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 72, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 9, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 4, 3° comma, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 5.000.000.000.

Cap. 09045/08

Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (artt. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, 1° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 4, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23, comma 1, della presente legge)

lire 10.000.000.000.

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11099

Finanziamento per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81,

L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30 e artt 4, comma 3 e 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 23 della presente legge)

lire 15.000.000.

In aumento

ENTRATA

Cap. 36113/07 - (Denominazione variata)

Recuperi dal fondo di garanzia fidejussoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e dal fondo per l'anticipazione dei contributi in conto capitale per le piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (art. 63, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 12 della presente legge)

lire 24.000.000.000.

Cap. 36219 - (Nuova istituzione) - 3.6.2.

Recuperi delle somme anticipate dalla Regione per il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 2, della presente legge)

lire 1.000.000.000.

01 - PRESIDENZA

Cap. 01068

Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale (L.R. 26 aprile 1993, n. 20, art. 10, comma 2, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 11, lett. e), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4 della presente legge)

lire 1.000.000.000.

Cap. 01090

Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 11 della L.R. 7 aprile 1995, n. 8 e art. 2 della presente

legge)

lire 7.650.000.000.

Categoria 11 - Nuova istituzione EMERGENZA IDRICA

Cap. 01100 - (Nuova istituzione) - 2121031016 (03.02) cat. progr. 11

Finanziamento aggiuntivo regionale per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma d'interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica da versare alla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 1, della presente legge)

lire 1.000.000.000.

Cap. 01101 - (Nuova istituzione) - 2114011016 (03.02) cat. progr. 11

Anticipazioni per il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, i cui oneri ricadono sulla contabilità speciale di Tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 (art. 3, comma 2, della presente legge)

lire 1.000.000.000.

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03071/01

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi post-universitari, finalizzate al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (artt. 21, 22 e 23, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 25, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 39, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 5 bis della presente legge)

lire 700.000.000.

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04018/04 - (Nuova istituzione) - 1115421133 (01.06) cat. progr. 04

Finanziamenti alle Province per l'attività di studio e programmazione relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (art. 6 della presente legge)

lire 800.000.000.

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05012/03

Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 68 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 7 della presente legge)

lire 9.000.000.000.

Cap. 05085

Premi alle imprese di pesca per il fermo temporaneo delle navi; indennità giornaliera ai componenti l'equipaggio e rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (artt. 1, 2 e 3, L.R. 22 luglio 1991, n. 25, art. 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 22, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 24, comma 1, della presente legge)

lire 4.500.000.000.

07 - TURISMO

Cap. 07003/02 - (Nuova istituzione) - 2123231024 - (03.02)

Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione a fini turistici di aree minerarie dismesse comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive (art. 9 della presente legge)

lire 12.000.000.000.

Cap. 07037

Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane che assumono apprendisti o giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (artt. 17 e 18, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 48, L.R. 24 ottobre 1988, n. 33, art. 4, L.R. 29 dicembre 1988, n. 47, artt. 59, 60, 61 e 62, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 34, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 43, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 13, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 46, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 8 della presente legge)

lire 4.000.000.000.

Cap. 07039/04

Contributi alle confederazioni delle imprese artigiane per favorire le imprese singole ed associate nell'innovazione dei prodotti e nell'efficienza organizzativa (art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 24, comma 2, della presente legge)

lire 200.000.000.

Cap. 07063 - (Denominazione variata)

Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti prevalentemente nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 63, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 14, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 9 bis della presente legge)

lire 300.000.000.

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08030

Contributi di esercizio per la gestione di acquedotti e di impianti di potabilizzazione (art. 17, L.R. 6 settembre 1976, n. 45, art. 39, 1° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 4, 3° comma, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 11, comma 1, della presente legge)

lire 147.000.000.

Cap. 08115/04 - (Denominazione variata)

Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (art. 18, 3° comma, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 15, 2° comma, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 11, comma 3, della presente legge).

Cap. 08138/01 - (Nuova istituzione) - 2123230726 - (03.02)

Somma da versare al c/c bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568, L.R. 12 novembre 1982, n. 40, art. 20, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 11, comma 2, della presente legge)

lire 118.000.000.

Cap. 08042/07

Spese per l'attuazione di un programma di opere di viabilità (art. 14, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 13 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10, comma 3, della presente legge)

lire 1.500.000.000.

09 - INDUSTRIA

Cap. 09029 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.5.8.2.10.28 (02.02)

Contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali per le spese di gestione (art. 16 bis della presente legge)

lire 1.000.000.000.

Cap. 09040

Finanziamento alla SFIRS per l'aumento del capitale sociale (art. 66, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 95, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 68 e 117, comma 3, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 29, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 37, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 44, comma 6, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 16 della presente legge)

lire 4.000.000.000.

Cap. 09045/01 - (Denominazione variata)

Contributi straordinari a favore delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (art. 64, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 48, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 4, L.R. 29 dicembre 1992, n. 23, L.R. 7 maggio 1993, n. 22, art. 9, comma 8, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 e art. 14 bis della presente legge)

lire 1.500.000.000.

Cap. 09045/15

Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14 della presente legge)

lire 5.000.000.000.

Cap. 09047

Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268 degli stanziamenti aggiuntivi della Regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 44, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 3, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 20, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, lett. e), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10, comma 1, della presente legge)

lire 13.000.000.000.

Cap. 09054

Spese per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna (art.

32, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 31, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 10, comma 2, della presente legge)

lire 12.000.000.000.

10 - LAVORO

Cap. 10001 - (Denominazione variata)

Somma da versare al fondo per formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, L.R. 26 gennaio 1976, n. 3, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, art. 36, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 16 ter della presente legge)

lire 4.000.000.000.

Cap. 10014 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.2.06.05 (05.02) cat. progr. 02

Contributo straordinario al Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari, per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (art. 16 quater della presente legge)

lire 600.000.000.

Cap. 10021

Denominazione variata - Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione stessa (L.R. 23 febbraio 1968, n. 14) e contributi ad altri enti operanti in Sardegna (art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 18 ter della presente legge).

Cap. 10137/01

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 18 della presente legge)

lire 15.000.000.000.

Cap. 10138

Contributi ai comuni, singoli o associati, alle province e alle comunità montane per la realizza-

zione, mediante affidamento alle cooperative e alle società giovanili, di attività nel settore dei servizi sociali (art. 58, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 34, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 39, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 17 della presente legge)

lire 3.000.000.000.

Cap. 10143

Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi (art. 10, comma 1, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 18 della presente legge)

lire 3.350.000.000.

Cap. 10146/02

Contributo per le spese effettivamente sostenute relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari da erogare alle cooperative e società di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 18 della presente legge)

lire 4.000.000.000.

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11028 - (Denominazione variata)

Contributi all'Ente per le scuole materne per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, adibiti a scuola materna e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludiche (art. 75, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20 ter della presente legge)

lire 1.000.000.000.

Cap. 11092 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.2.2.06.06 (05.04)

Finanziamento al Comune di Nuoro per interventi di risanamento finanziario a favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale (art. 20 bis della presente legge)

lire 350.000.000.

Cap. 11102/03

Contributi per lo svolgimento di attività tea-

trali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89 e art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, artt. 4, comma 3 e 50, commi 1 e 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 19 della presente legge)

lire 2.000.000.000.

Cap. 11120 - (Denominazione variata)

Contributi forfettari a favore di sodalizi sportivi dell'isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, L.R. 15 aprile 1994, n. 14, e art. 20 quater della presente legge)

lire 1.000.000.000.

12 - SANITA'

Cap. 12133/02

Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente (artt. 15, 16 e 17 L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 39, 62 e 64, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50, art. 11, comma 8, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, art. 53, commi 1 e 2 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 21 della presente legge)

lire 100.000.000.

13 - TRASPORTI

Cap. 13026

Contributi regionali alle aziende pubbliche e private di trasporto per investimenti (art. 9, L.R. 27 agosto 1982, n. 16, art. 31, L.R. 29 dicembre 1983, n. 31, art. 101, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 35, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 22 della presente legge)

lire 10.000.000.000.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38 della legge di bilancio)

1995	lire
1996	lire 5.000.000.000
1997	lire 5.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 10 della Tabella B, allegata alla legge finanziaria.

In aumento

09 - INDUSTRIA

Cap. 09045/15

Fondo per l'estensione all'intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (L.R. 15 aprile 1994, n. 15, art. 4, comma 1, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14 della presente legge)

1995	lire
1996	lire 5.000.000.000
1997	lire 5.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento modificativo Giunta regionale

Art. 25

Copertura finanziaria

Tra le variazioni in diminuzione sono introdotte le seguenti modifiche:

Cap. 03017 lo stanziamento passa da lire 57.039.000.000 a lire 56.039.000.000, conseguentemente il riferimento alla seguente riserva è così

modificato: "voce 10 - lire 39.000.000".

Cap. 03146 lo stanziamento passa da lire 53.740.000.000 a lire 60.240.000.000.

Tra le variazioni in aumento sono introdotte le seguenti modifiche:

07 - TURISMO

Cap. 07003/02 lo stanziamento passa da lire 12.000.000.000 a lire 16.000.000.000.

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11077

Contributi per interventi di edilizia universitaria (art. 49, 1 comma, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 46, comma 1, della legge finanziaria) lire 1.500.000.000. (23)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare il suo emendamento.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, in seguito alla votazione negativa dell'emendamento numero 24 (non mi ricordo esattamente quale fosse: forse il 24), anche questo emendamento probabilmente viene a mancare. Tuttavia io chiedo che in sede di coordinamento vengano fatti esattamente i conti, in modo che possa essere cancellato, se necessario, oppure rimanga nella misura in cui è possibile o in cui è necessario.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. Il relatore approva.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23 con le avvertenze formulate dall'Assessore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 26.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 26

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Dobbiamo ora procedere alla votazione per appello nominale del disegno di legge numero 125. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Mi richiamo alla prassi: è prassi approvare unitariamente la legge finanziaria e il bilancio, quindi anche i due provvedimenti di variazione in esame, in questo caso, dovrebbero essere approvati insieme.

PRESIDENTE. Onorevole Bonesu, sospendiamo i lavori per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 32, viene ripresa alle ore 18 e 52.)

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1995" (126)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli articoli del disegno di legge numero 126. Metto in votazione il passaggio alla

discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, sono introdotte le variazioni indicate, rispettivamente, nelle annesse Tabelle A e B.

2. I capitoli di entrata 23423 e 23424, istituiti con la legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, assumono i numeri 23423/01 e 23424/01.

3. I capitoli 04114 e 04115 sono inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1995.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta regionale

Nell'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 bis

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

1. Le somme stanziare in conto del capitolo 08015/03 non impegnate entro l'esercizio finanziario 1995 sono conservate, quali residui, nell'esercizio successivo". (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Mi sembra che sia evidente, il significato. Le somme che erano state inserite in quel capitolo e che non verranno spese entro l'anno si richiede che vengano destinate ai residui.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Onida, per esprimere il proprio parere sull'emendamento.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo. 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Alla tabella A sono stati

presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella A

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 23304 (Nuova istituzione) 2.3.3.

Contributi del FESR per l'elettrificazione di 100 case rurali (Regg. CEE 2618/80 e 218/84)
lire 749.000.000.

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06224/02 (Nuova istituzione) 2.2.2.4.3.3.10.10 (02.01) "AS"

Contributi per l'elettrificazione di 100 case rurali (Regg. CEE 2618/80 e 218/84)
lire 749.000.000. (3)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella A

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 23509

Funzionamento commissioni mediche locali patenti guida - D.P.R. 495/92
lire 85.000.000.

12 - SANITA'

Cap. 12219/01

Funzionamento commissioni mediche locali patenti guida - Art. 41, L.B.
lire 85.000.000. (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare gli emendamenti.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Ad ogni variazione normativa, in linea di massima, corrispondono variazioni di bilancio; queste sono corrispondenti alle variazioni della normativa introdotta dal disegno di legge numero 125.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Onida, per esprimere il parere sugli emendamenti.

ONIDA (Popolari), *relatore di maggioranza*. La Commissione li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la tabella A. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento modificativo Lippi

In aumento

07 - TURISMO

Cap. 07047

Fondo anticipazioni imprese commerciali -

L.R. 28/1984

lire 3.000.000.000.

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03146

Quota interessi mutui per investimenti in opere permanenti, art. 1 legge finanziaria (spesa obbligatoria)

lire 3.000.000.000 . (1)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella B

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Cap. 03146

Quota interessi mutui, per investimenti opere permanenti - Art. 1, L.F. (spesa obbligatoria)
- lire 585.000.000.

07 - TURISMO

In aumento

Cap. 07077/02

Fondo riassegnazione residui spese conto capitale

+ lire 585.000.000. (2)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella B

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Cap. 03146

Quota interessi mutui, per investimenti opere permanenti - Art. 1, L.F. (spesa obbligatoria)
- lire 68.000.000

(diventa lire 4.526.000.000)

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento

Cap. 11125/01

Saldo spese redazione piani territoriali paesistici D.P.R. 480/75

lire 68.000.000

(diventa lire 218.000.000). (5)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Tabella B

In diminuzione

Cap. 03146

- lire 8.000.000.000

In aumento

Cap. 03009

lire 8.000.000.000. (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi, per illustrare l'emendamento numero 1.

LIPPI (F.I.). In sostanza, signor Presidente, l'emendamento - al di là della copertura di 17 miliardi, già prevista nell'assestamento di bilancio per la parte riguardante la legge nazionale numero 517 sulle attività commerciali, che consente di colmare le necessità pregresse accumulate fino ad oggi - vuole garantire quell'elasticità necessaria alle attività commerciali per proseguire l'iter burocratico previsto della legge stessa. Quindi consente una possibilità in più a queste attività commerciali che ne abbiano la necessità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bi-

lancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, come ha accennato l'onorevole Lippi, la Giunta ha una forte sensibilità per il settore, tanto è vero che ha già inserito in questa manovra di assestamento la somma di 17 miliardi. L'onorevole Lippi sostiene, con questo emendamento, che un ulteriore incremento di 3 miliardi sarebbe utile. Credo che da parte della Giunta non ci siano difficoltà in questo momento, proprio per questo: abbiamo le risorse e quindi accogliamo l'emendamento. L'unica cosa è - spesso io lo sottolineo - che 17 miliardi o 20 miliardi non sono la stessa cosa. La somma che noi avevamo previsto era di 17 miliardi ed era stata fatta sulla base di esigenze che ci erano state indicate. Il motivo per cui adesso vengono indicati ulteriori 3 miliardi non lo conosco: potrebbero essere anche 5 o 7, come dicevo stamane, ma le esigenze dovrebbero essere specificate nel dettaglio e con rigore. Comunque, tenuta presente questa considerazione, noi accogliamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), relatore di maggioranza. Il relatore si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numero 2, 5 e 7 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Gli emendamenti numero 2, 5 e 7 sono della Giunta e pertanto sono di natura tecnica.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Onida.

ONIDA (Popolari), relatore di maggioranza. E' favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la Tabella B. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, mi rendo conto che conseguentemente alla soppressione del comma 1 dell'articolo 17 del disegno di legge numero 125 può sorgere qualche problema di interpretazione del rimanente comma 2 dell'articolo 17, laddove si dice: "limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui al precedente articolo 10 bis". In realtà, siccome il precedente comma è stato soppresso, io chiedo soprattutto che nella fase di coordinamento, anziché "di cui al precedente articolo 10 bis", si scriva "dell'articolo 10 bis della legge 28", il che è la stessa cosa, però credo sia più chiaro, dal momento che il titolo dell'articolo 17 è riferito alla legge 28. Gli uffici mi chiedono di avere l'autorizzazione, in sede di coordinamento, ad apportare questa modifica. Credo sia necessario che venga fatto.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, si intende apportata in sede di coordinamento la

modifica proposta.

Votazione per appello nominale dei disegni di legge numero 125 e 126

PRESIDENTE. Indico la votazione, con unico appello, dei disegni di legge numero 125 e 126. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevemente, per dichiarazione di voto. I disegni di legge che ci accingiamo a votare consacrano una tendenza che già la legge finanziaria e quella di bilancio avevano anticipato. Questa Giunta ha prodotto un disavanzo di oltre 1000 miliardi; un disavanzo del genere avrebbe dovuto trovare una giustificazione in una politica economica volta ad aggredire i tre più gravi problemi che ci troviamo di fronte.

Il primo è quello di avere un servizio sanitario efficiente e tale da giustificare comunque l'enormità di risorse che le UU.SS.LL. bruciano. Se al contrario, all'aumento della spesa per il servizio sanitario, corrisponde un servizio sanitario sempre più da Terzo Mondo, non vedo come possa essere giustificata una spesa sanitaria così massiccia. Se così stanno le cose, e purtroppo stanno così, la Giunta è mancata in una delle principali sfide di fronte alle quali ci troviamo: garantire un servizio sanitario accettabile, con una spesa pure accettabile, e soprattutto sotto controllo. Anche dalla maggioranza abbiamo sentito voci autorevoli invocare una decisa azione dell'Esecutivo regionale in direzione del controllo della spesa sanitaria, se non si vogliono creare i presupposti di una bancarotta finanziaria.

Secondo. Il disavanzo non trova nessuna giustificazione con riferimento alla politica del lavoro e dell'occupazione. Purtroppo la Sardegna si caratterizza non tanto e non solo per l'aumento della disoccupazione, cioè per la mancanza di posti di lavoro tali da soddisfare la domanda di chi cerca la prima occupazione, ma soprattutto per la perdita dei posti di lavoro, con l'aggravante che tutti coloro che vengono espulsi dal mondo del lavoro troveranno grandi difficoltà nel loro reinserimento,

se mai si creeranno le condizioni di un aumento dei posti di lavoro. A meno che la Giunta non intenda affrontare il problema dell'occupazione lasciando che i nostri giovani riprendano la strada dell'emigrazione, i cui segnali allarmanti sono stati già dati in questi ultimi giorni dalla stampa.

Terzo. Tale disavanzo, infine, non trova giustificazione sotto il profilo degli investimenti produttivi, in quanto la Sardegna continua a presentare un tasso negativo della bilancia commerciale, non solo con riferimento a quei settori che tradizionalmente hanno fatto ricorso all'importazione, ma anche in relazione ai settori nei quali la Sardegna avrebbe dovuto esportare, quale quello dei prodotti agricoli. Nel corso del dibattito Alleanza Nazionale ha denunciato il metodo di cogliere l'occasione di questa manovra di assestamento per apportare modifiche sostanziali al vigente ordinamento giuridico, senza peraltro i dovuti approfondimenti nelle competenti Commissioni. L'Assessore ci dice invece che questa manovra rientra nelle linee già tracciate con la legge di bilancio 1995. Se, per le ragioni da noi denunciate, questa manovra non meritava approvazione e neppure un'astensione più o meno benevola, il fatto che il disegno vada nella medesima direzione dei provvedimenti che hanno già appesantito il bilancio regionale, senza avviare a soluzione i problemi cui prima ho fatto cenno, non induce a modificare il giudizio negativo già espresso in sede di votazione del bilancio 1995. Pertanto annuncio il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altre dichiarazioni di voto, indico la votazione per appello nominale. Ricordo che l'espressione di voto si intende per entrambi i disegni di legge. Chi intende votare difformemente è pregato di manifestarlo espressamente. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 63, corrispondente al nome del consigliere Piras.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Piras.

VASSALLO, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Piras - Pirastu - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Zucca - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Busonera - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Ladu - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Murgia - Obino - Onida - Petrini.

Rispondono no i consiglieri: Pittalis - Sanna Nivoli - Tunis Marco - Usai Edoardo - Amadu - Balletto - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Casu - Floris - Frau - Liori - Lippi - Locci - Marras - Masala - Milia - Nizzi - Oppia.

Si sono astenuti i consiglieri: Vassallo - Aresu - Concas - Federici - Montis.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni che risulta identico sia per il disegno di legge numero 125, sia per il disegno di legge numero 126:

presenti	70
votanti	65
astenuti	5
maggioranza	33
favorevoli	42
contrari	23

(Il Consiglio approva).

Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO. di Lanusei

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora all'elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e), della legge regionale numero 38 del 1994, come modificata dalla legge regionale numero 4 del 1995, in sostituzione del dottor Vincenzo Demurtas, la cui designazione è stata annullata in quanto l'interessato non ha prodotto la certificazione sul possesso dei requisiti. Poiché alla

prima votazione, avvenuta stamattina non è stato ottenuto il *quorum* di due terzi, in questa votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	65
votanti	65
maggioranza	33
schede bianche	8

Hanno ottenuto voti: Franco Corda, 57.
Viene proclamato eletto Franco Corda.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:
Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marras - Marrocu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Elezione suppletiva di un componente del CO.CI.CO. di Lanusei

Prima votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora all'elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. g), della legge regionale numero 38 del 1994, come modificata dalla legge regionale numero 4 del 1995, in sostituzione dell'ingegner Giannetto Dessì, la cui designazione è stata annullata in quanto l'interessato non possiede il requisito dell'iscrizione almeno decennale all'albo professionale.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	61
votanti	61
maggioranza	54
schede bianche	7

Hanno ottenuto voti: Gianfranco Maccioni, 53; Adriano Noli, 1.

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:
Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Tunis Gianfranco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Seconda votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Poiché non è stato raggiunto il *quorum* prescritto, si deve procedere a una seconda votazione per l'elezione di un componente del Comitato circoscrizionale di controllo di Lanusei in sostituzione del dottor Giannetto Dessì. Poiché si tratta della seconda votazione, è previsto il *quorum* della maggioranza assoluta.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
schede nulle	2

Hanno ottenuto voti: Gianfranco Maccioni, 57; Salvatore Ciccu, 1.

Viene pertanto proclamato eletto Gianfranco Maccioni

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Ballero - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marrocu - Masala - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco una Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (Popolari). Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Onida, io devo convocare una Conferenza dei Presidenti di Gruppo proprio per decidere sull'ordine dei lavori.

ONIDA (Popolari). Vi è un piccolo problema, signor Presidente, che tutto sommato è legato alla parte che già si è svolta dei lavori consiliari e alla manovra di assestamento. Questa mattina la Commissione ha dovuto, nel rispetto del Regolamento, respingere un emendamento importante, che la Giunta proponeva in materia di lavoro; la Commissione ha chiesto alla Giunta che proponesse un disegno di legge autonomo. La Giunta lo ha quindi proposto, la Commissione di merito si è già espressa, e la Commissione programmazione e bilancio ha già espresso il parere finanziario: trattandosi veramente di un provvedimento di pochi articoli ed essendovi, dal punto di vista dei contenuti, il consenso delle parti politiche, chiederei, se

fosse possibile, di richiamarla immediatamente in aula. Si tratta del disegno di legge numero 143: "Modifiche alle leggi regionali 9 giugno '95 numero 15, e 23 agosto '95, numero 23, in materia di lavori socialmente utili".

PRESIDENTE. Porterò il problema all'attenzione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. I lavori sono temporaneamente sospesi per dieci minuti e convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 29, viene ripresa alle 20 e 47.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SELIS

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea le determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. L'ordine del giorno prevedeva la discussione del disegno di legge numero 88, parte A: "Interventi vari per l'agricoltura". I Gruppi si sono detti unanimemente d'accordo sull'importanza dell'argomento e c'è stata una generale disponibilità di buona volontà, ma in seguito a una riflessione collettiva, vista l'ora, si è determinato di aggiornare questo argomento alla prossima seduta. Il Consiglio riprenderà i lavori martedì prossimo alle ore 10, con questo disegno di legge. Si è invece ritenuto opportuno discutere e votare oggi il disegno di legge numero 143, che è stato approvato all'unanimità nelle diverse sedi di Commissione. Il problema è che approvando il 143 arriveremmo ad un'ora piuttosto tarda: nella consapevolezza dell'importanza che riveste il disegno di legge sull'agricoltura, si è optato per fare un lavoro più sereno, di aggiornare l'argomento alla prossima settimana. Quindi procediamo col disegno di legge numero 143.

Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Vorrei intervenire brevemente sull'ordine dei lavori chiedendo

che l'Aula, riprendendo un tema già affrontato nella scorsa seduta, fissi il termine di 45 giorni per la conclusione dell'esame del progetto di legge numero 57 e di quelli collegati in materia di usi civici. Abbiamo già sottolineato la drammaticità del problema, che sta vedendo amministrazioni comunali coinvolte in decine di giudizi per risarcimento di danni, sindaci denunciati per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concessioni edilizie impugnate e quindi revocate, insomma una situazione di *caos* che richiede una definizione tempestiva dal legislatore regionale. Quindi io credo che 45 giorni, prevedendo l'approvazione entro la fine di novembre, sia un termine adeguato. La volta scorsa abbiamo appreso che la Commissione aveva ritenuto opportuno fare una ricognizione di tutti i terreni gravati da usi civici in Sardegna. Io credo che l'Aula possa essere senz'altro d'accordo sull'utilità di questa ricognizione, ma essa richiede probabilmente anni di lavoro, quindi non può costituire un motivo per impedire l'esame di questo urgente intervento legislativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Brevemente. Io mi rendo assolutamente conto che quanto sostenuto dall'onorevole Ballero sia necessario e urgente. Chiederei una leggera dilatazione del termine, portandolo ad almeno 60 giorni, in quanto la Commissione deve già rispettare la scadenza dei termini fissati per le leggi istitutive dei parchi e nel contempo deve esitare alcuni altri provvedimenti urgenti sollecitati da diversi commissari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Non ho difficoltà a modificare la proposta tenendo conto delle osservazioni testé fatte. Credo che non ci siano problemi a modificare la proposta da 45 a 60 giorni: l'importante è dare una certezza sui tempi alle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni fissiamo il termine di 60 giorni.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Progr. S.F.D.). Un chiarimento sull'ordine dei lavori. Può anche essere che io abbia interpretato male, ma mi è parso che alla ripresa della seduta lei abbia accenato a un giorno della prossima settimana per la ripresa dei lavori in aula e che lo abbia individuato nella giornata di martedì. Ora, io non vorrei aver compreso male, ma mi pare che in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo non abbiamo fatto alcun riferimento ad una ripresa dei lavori nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Ero convinto che avessimo concordato martedì, ma per non lasciare l'Aula in questa incertezza faremo poi un'ulteriore consultazione; mi sembra comunque che martedì possa essere una giornata utile. Per essere chiari ed espliciti, la settimana prossima sarà dedicata totalmente alle nomine e al problema della siccità. Io credo che abbiamo tutti la percezione dell'importanza dell'argomento e anche della complessità degli adempimenti: abbiamo visto, per votare pochi Comitati di controllo, il tempo che è stato necessario, per cui anche le operazioni di nomina potrebbero essere laboriose. Comunque sentirò dopo i Presidenti dei Gruppi e se c'è l'esigenza di uno spostamento lo verificheremo. Tenzialmente faccio appello alla disponibilità di tutti i consiglieri per una seduta ampia, la settimana prossima, per consentire le operazioni di nomina.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Modifiche alle leggi regionali 9 giugno 1995, n. 15 e 23 agosto 1995, n. 23 in materia di lavori socialmente utili" (143)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 143. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Balletto, relatore.

BALLETTO (F.I.), relatore. Molto brevemente. Con questo disegno di legge si intende dare attuazione ai lavori socialmente utili già approvati

e ai quali non si è potuta dare concreta attuazione, in relazione al fatto che mancava un apposito stanziamento per far fronte ai contributi obbligatori, soprattutto contributi a titolo di INAIL, e contributi retributivi integrativi. Si tratta di progetti di diretto interesse della Regione e con questo opportuno stanziamento si potrà dare finalmente avvio a questi lavori, che prevedono l'impiego di circa 400 operai.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Soltanto un intervento per richiamo alle procedure. Non capisco come mai, proprio in tema di provvedimenti urgenti in materia di lavoro, la stessa Commissione non tenga in considerazione le proposte che vengono fatte dal Consiglio. Io ho presentato una proposta modificativa di una legge regionale, precisamente la numero 23, che votammo in tarda serata, mi sembra, nel mese di agosto. Di questa mia proposta non si è tenuto alcun conto. E' una procedura che non rispetta le prerogative dei consiglieri. Io capisco che tutto sia urgente e anche stavolta siamo chiamati a votare un provvedimento sicuramente lodevole, che permette di attivare cantieri, diciamo, a gestione regionale. Però io pregherei il Consiglio e il Presidente della Commissione, e comunque quelli che ne hanno la competenza, di fare in modo che quando si discute di argomenti di questo genere, se ci sono proposte o disegni di legge collegati, vengano dalla Commissione esaminati congiuntamente. Non si capisce che senso ha presentare proposte di modifica quando poi le stesse proposte non hanno più valore, in quanto vengono sorpassate da ulteriori proposte modificative.

Rispetto al contenuto invece del disegno di legge, mi devo dichiarare favorevole, nel senso che dà la possibilità alla Regione sarda di attivare quei cantieri predisposti dagli Assessorati: si tratta di dare una chiara risposta al problema dell'occupazione, così gravemente drammatico nella nostra Regione.

Il mio era soltanto un rilievo di natura procedurale, del quale vorrei che nel prossimo futuro i componenti delle Commissioni si facessero carico

di quest'esigenza, chiamando in Commissione anche i presentatori di proposte che si collegano ai progetti di legge presentati dalla Giunta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, Segretario:

Art. 1

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1, della legge regionale 5 giugno 1995, n. 15, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarità progettuale e attuativa dell'Amministrazione regionale, sono a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 19 luglio 1994, n. 451.

Sono parimenti a carico del suddetto Fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale".

2. Per i fini di cui al presente comma il Fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995, è incrementato di lire 1.000.000.000

per il 1995.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PIRAS, Segretario:

Art. 2

1. Al comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale n. 15 del 1995, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“Tale sussidio è concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all'articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, con rifeimento all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 4 agosto 1995, n. 326, e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, Segretario:

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1995 le parole: “...nonché il sussidio di cui al precedente comma...” sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, Segretario:

Art. 4

1. Le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1995, con particolare riferimento alle giornate effettive di lavoro, vanno intese nel senso che la concessione del sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1994 è commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto, ed è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino ad un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio, e oltre compete l'intero sussidio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Marrocu - Locci - Balletto - Ballero - Oppia - Usai Edoardo - Fois Pietro

Art. 4

Modifica del secondo comma della L.R. 23/1995

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23 è così sostituito:

“La concessione del sussidio integrativo di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15 è commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto, ed è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino a un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo

del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio e oltre compete l'intero sussidio".

2. Il trattamento di cui al comma precedente compete a tutti i lavoratori comunque impiegati nelle suddette attività ai sensi della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, dal momento di entrata in vigore del disegno di legge n. 105 del 7 aprile 1995.
(1)

PRESIDENTE. Devo comunicare che nel testo distribuito c'è un errore di battitura, perciò il secondo comma va letto così: "Il trattamento di cui al comma precedente compete a tutti i lavoratori comunque impiegati nelle suddette attività, ai sensi della legge numero 15, dal momento di entrata in vigore del decreto legge numero 105 del 7 aprile '95". Quindi non del disegno di legge: del decreto-legge.

Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il proprio parere ha facoltà di parlare il relatore Balletto.

BALLETTO (F.I.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, Segretario:

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8):

1995	lire	1.000.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

In aumento

10 - LAVORO

Cap. 10136/01 -

Fondo per l'attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995 n. 15, e artt. 1 e 3, L.R. 23 agosto, n. 23)

1995	lire	1.000.000.000
1996	lire	-
1997	lire	-

3. Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per ap-

pello nominale del disegno di legge numero 143. Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (*E' estratto il numero 72, corrispondente al nome del consigliere Secci.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Secci.

PIRAS, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - La Rosa - Liori - Lippi - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	59

(Il Consiglio approva).

Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 09.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
